



Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Proposta di regola tecnica per la definizione dei requisiti di riutilizzabilità dei prodotti in plastica destinati ad entrare in contatto con gli alimenti di cui all'allegato, parte B, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196.

Articolo 1

Disposizioni sui piatti e sugli altri prodotti in plastica riutilizzabili destinati ad entrare in contatto con alimenti.

1. Nell'ambito di attuazione della direttiva (Ue) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, i piatti, le posate, le cannucce e gli agitatori per bevande in plastica sono considerati riutilizzabili e idonei a garantire effettivi molteplici utilizzi per gli stessi scopi per cui sono stati concepiti e sono commercializzabili come tali a condizione che rispondano alle seguenti caratteristiche tecniche:

- a) piatti in plastica:
 - i. piatti con diametro inferiore a diciannove centimetri e peso superiore a quarantacinque grammi;*
 - ii. piatti con diametro tra diciannove e ventiquattro centimetri e peso superiore a ottanta grammi;*
 - iii. piatti con diametro superiore a ventiquattro centimetri e peso superiore a centodieci grammi;**
- b) posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette) in plastica che abbiano un rapporto peso/lunghezza superiore a 0,5 grammi per centimetro;*
- c) cannucce in plastica ad uso alimentare che abbiano un rapporto peso/lunghezza superiore a 0,5 grammi per centimetro, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE o della direttiva 93/42/CEE;*
- d) agitatori per bevande in plastica che abbiano un rapporto peso/lunghezza superiore a 0,5 grammi per centimetro.*

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data della sua entrata in vigore.